Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1982, n. **472**.

Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 luglio 1982, n. **473**.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata o licitazione privata, qualunque sia il loro valore.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di acquisto, costruzione, vendita e permuta di cui alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero

in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1982 ed il 1987 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge, e, unitamente ai fondi di cui al detto articolo 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà annualmente notizia nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — BODRATO — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1982, n. 474.

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse all'assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati all'assunzione del contenzioso degli enti soppressi — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 475.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/98 che modifica le direttive (CEE) numeri 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/98 del 21 dicembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente modifiche alle direttive n. 64/432/CEE, n. 72/461/CEE e n. 72/462/CEE nel settore veterinario;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

« Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. L. 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

2) nella direttiva della commissione della Comunità economica europea VI/COM(65) 186 del 13 maggio 1965;

3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunità economica europea il 23 dicembre 1977 ».

Art. 2.

Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente articolo:

Art. 10-*bis*. — Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono ammessi fino al 31 dicembre 1982 alla spedizione dall'Italia verso gli Stati membri della Comunità europea indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica, che non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da meno di un anno, e che si siano avvalsi della facoltà consentita dall'art. 4-*ter*, primo comma, della direttiva n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni:

a) gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto « probangtest ») con esito negativo;

b) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;

c) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel Paese speditore.

Restando fermo che:

1) nessun animale che si trovi nell'azienda di origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;

2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa.

Gli animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni di quarantena nel Paese di destinazione.

Art. 3.

In deroga alle norme di cui al precedente articolo nonché a quanto disposto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per le esportazioni dall'Italia di bovini da allevamento, da produzione e da macello, nonché di carni fresche verso l'Irlanda ed il Regno Unito, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, si applicano fino al 31 dicembre 1982 le disposizioni concernenti la protezione contro l'afta epizootica vigenti nei Paesi di destinazione.

Art. 4.

All'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è aggiunto il seguente comma:

« Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10-*bis* devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato *F*, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto ».

Art. 5.

E' soppresso il punto 2) dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffciale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 5

ALLEGATO

Modello V

Il sottoscritto veterinario ufficiale attesta che gli animali della specie bovina e suina scortati dal certificato sanitario recante il n. . . . . . rilasciato in conformità all'allegato *F* alla legge 30 aprile 1976, n. 397, ed alla direttiva n. 64/432/CEE, sono stati sottoposti, prima della spedizione:

a) ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (probang-test), con esito negativo (1);

b) a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;

c) ad isolamento per quattordici giorni in una stazione di quarantena sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

Inoltre nell'azienda di origine e nella stalla di quarantena nessun animale è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedenti la spedizione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, e stato introdotto nell'azienda e nella stalla di quarantena nello stesso periodo.

Fatto a .

(timbro)

il .

(Firma del veterinario)

(1) Tale prova non è prevista per gli animali della specie suina; pertanto il punto *a)* va cancellato qualora si tratti di suini.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1982.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 20 ottobre 1970, e successive modificazioni;

Vista la delibera adottata, in ordine alla modificazione dell'art. 7, lettera *n*), del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni in data 28 ottobre 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Si approva la modifica dell'art. 7, lettera *n*), dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, in conformità al seguente testo: « mutui e finanziamenti assistiti possibilmente da ipoteca o da altra garanzia reale, con durata di regola non superiore ai cinque anni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

(3667)

DECRETO 7 luglio 1982.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Vista la motivata delibera assunta in data 24 giugno 1982 dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova), con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi dell'ente;

Considerato che nei confronti del suddetto ente ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione del Monte all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova) sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3666)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1981 concernente modalità di riscossione dei contributi dovuti dai cittadini tenuti all'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il terzo comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, concernente la procedura per la riscossione del contributo di malattia dovuto dai cittadini non tenuti alla iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica e soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF;

Visto il decreto interministeriale del 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981, con il quale si è proceduto alla individuazione delle norme e procedure di cui trattasi;

Considerato che, superata la fase di primo avvio al sistema di riscossione, l'INPS è ora in condizione di costituire una anagrafe dei soggetti obbligati e di introdurre la gestione automatizzata delle procedure, realizzando con ciò la semplificazione degli adempimenti e una maggiore efficacia dell'azione di accertamento;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto precede, innovare la disciplina contenuta nel menzionato decreto interministeriale del 24 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 è sostituito dal seguente:

« La contribuzione di malattia a carico dei soggetti indicati al precedente art. 1 è effettuata, a titolo di acconto, mediante versamento, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, di una somma pari all'importo della misura fissa prevista dal decreto ministeriale di cui al quarto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441. Il saldo, fino a concorrenza della misura integrale del contributo effettivamente dovuto, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 è sostituito dal seguente: « Ai fini del versamento in acconto e a saldo del contributo di malattia, i soggetti obbligati dovranno avvalersi, a partire dalla scadenza del 30 giugno 1982, di appositi bollettini di versamento in conto corrente postale, che saranno all'uopo predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed inviati agli indirizzi indicati dai predetti soggetti obbligati.

I soggetti per i quali l'obbligo contributivo insorge per la prima volta, al fine di consentire l'emissione dei previsti bollettini, dovranno compilare un apposito modulo da far pervenire al predetto Istituto, avendo cura di indicare i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) residenza;

d) sesso;

e) codice fiscale;

f) nazionalità (solo per gli stranieri);

g) se tenuti o meno alla presentazione della dichiarazione IRPEF (solo per gli stranieri).

L'omessa o infedele denuncia dei dati richiesti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 3.

All'art. 5 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 è aggiunto il seguente comma: « I cittadini stranieri di cui al precedente comma sono tenuti alla compilazione del modulo previsto dal secondo comma del precedente art. 3, allo scopo di consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale la emissione dei bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il versamento del contributo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1982
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 275

(3624)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1982.

Afflusso nell'isola d'Ischia degli automezzi superiori a 35 quintali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale n. 628 in data 9 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 in data 16 giugno 1982, con il quale viene stabilito dal 10 giugno 1982 al 31 agosto 1982 il divieto di afflusso nell'isola d'Ischia degli autoveicoli appartenenti ai non residenti;

Vista la richiesta fatta dalla prefettura di Napoli con telegramma n. 9172 in data 24 giugno 1982;

Decreta:

La lettera *c)* dell'art. 2 è così sostituita:

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci non superiori a 35 quintali e senza limiti di peso automezzi per trasporto generi alimentari, merci deperibili e carburanti e servizi delle forze dell'ordine.

Roma, addì 21 luglio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(3669)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **476.**

Erezione in ente morale della fondazione « La Stampa - Specchio dei Tempi », in Torino.

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « La Stampa - Specchio dei Tempi », in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1982
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 295

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1857/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1858/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1859/82 della commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 1860/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l'esercizio contabile 1983, nonché le modalità di pagamento.

Regolamento (CEE) n. 1861/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1862/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1863/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1842/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1864/82 della commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 205 *del* 13 *luglio* 1982

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 1865/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che sospende talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1866/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1867/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1868/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1869/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1870/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1871/82 della commissione, del 13 luglio 1982, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 1872/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1873/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 413/76 che riduce i periodi durante i quali alcuni prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni.

Regolamento (CEE) n. 1874/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2638/69 e (CEE) n. 496/70 per quanto concerne la data dell'applicazione del nuovo modello di certificato di controllo.

Regolamento (CEE) n. 1875/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1876/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1877/82 della commissione, del 13 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1792/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melenzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1878/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1879/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1880/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1881/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L. 206 *del* 14 *luglio* 1982

(193/C)

Regolamento (CEE) n. 1882/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 1883/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1884/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1982 dal regolamento (CEE) n. 3276/81 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1885/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1886/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1887/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1888/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1889/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1890/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1891/82 della commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1892/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81

Regolamento (CEE) n. 1893/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1894/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1895/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1896/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1897/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1898/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1899/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1900/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1901/82 della commissione, del 14 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 207 *del* 15 *luglio* 1982.

(194/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Filo D'Oro di Giovinazzo (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Filo D'Oro con sede in Giovinazzo (Bari), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Filo D'Oro con sede in Giovinazzo (Bari), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Ceramica San Marciano di Civita Castellana (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1981 al 2 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Ceramica San Marciano di Civita Castellana (Viterbo), è prolungata al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni San Remo con sede e stabilimento in Caerano San Marco (Treviso) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 agosto 1981 al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induno Industrie Tessili con sede e stabilimento in Induno Olona (Varese) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIP - Società Italiana Prefabbricati con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIP - Società Italiana Prefabbricati con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIP - Società Italiana Prefabbricati con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIP - Società Italiana Prefabbricati con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tescosa con sede e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ORMA - Istituto Terapeutico Tomano di Pomezia (Roma), è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Loro, stabilimento di Loro Ciuffena (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo Meccanotessile di Firenze, è prolungata al 2 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIDUS - Istituto Biochimico Nazionale di Roma, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIDUS - Istituto Biochimico Nazionale di Roma, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazione Tecniche Gomma con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Confezioni Belluno (ex Confezioni San Remo S.p.a.) sede in Belluno e Stabilimento a Mier (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1981 al 10 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora con sede in Torino e stabilimento in Castiglione d'Asti (Asti), è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora con sede in Torino e stabilimento in Castiglione d'Asti (Asti), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone e stabilimento a San Quirico e deposito in Arquata Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini P. & C. di Bodio (Varese), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Donato Jacalone con sede in Loreo località Grimana (Rovigo), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Donato Jacalone con sede in Loreo località Grimana (Rovigo), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine Meccaniche Sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a. con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera dell'Ania di Barga (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 24 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica Accumulatori Riunite, con sede in Napoli e stabilimenti in Casalnuovo di Napoli (Napoli), Melzo (Milano) e Bari, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 28 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud stabilimento di Roma, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.I. - Società Editrice Internationale S.p.a. con sede in Torino, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit con sede in Milano per tutte le unità nazionali, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider ora Nuova Italsider S.p.a. - Centro Siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3628)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel settore confezioni pelle e cuoio del comune di Montevarchi (Arezzo), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel settore confezioni pelle e cuoio nel comune di Montevarchi (Arezzo) è prolungata per un trimestre.

(3627)

MINISTERO DEL TESORO

Nuova articolazione, in settori di attività liquidatoria, dell'ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 99, è stata stabilita l'articolazione nei seguenti settori di attività liquidatoria dell'ufficio liquidazioni, costituito con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404:

Settore I - Liquidazione Istituto nazionale case impiegati dello Stato e Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;

Settore II - Liquidazione gestione case lavoratori;

Settore III - Liquidazione altri enti edilizi minori;

Settore IV - Liquidazione Opera nazionale maternità e infanzia;

Settore V - Liquidazione « Gioventù Italiana »;

Settore VI - Liquidazione enti soppressi anteriormente alla data in vigore del decreto-legge 11 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con esclusione degli enti la cui liquidazione è attribuita ai settori I, II, III, IV e V;

Settore VII - Liquidazione Opera nazionale pensionati d'Italia, Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani e Kirner;

Settore VIII - Liquidazione enti soppressi ai sensi del citato decreto-legge 11 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con esclusione dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'O.N.I.G.;

Settore IX - Liquidazione I.N.A.M. e gestione sanitaria I.N.P.S.;

Settore IX-*bis* - Liquidazione gestione ex U.A.N.S.F.;

Settore X - Liquidazione gestioni sanitarie I.N.A.I.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.A.L.S.;

Settore XI - Liquidazione gestioni sanitarie E.N.P.D.E.D.P., E.N.P.A.I.A. e Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, nonché degli enti soppressi posteriormente alla citata legge 21 ottobre 1978, n. 641 con esclusione del Kirner;

Settore XII - Liquidazione gestione sanitaria E.N.P.A.S., Enti nazionali assistenza e previdenza consulenti del lavoro, farmacisti, medici, ostetriche e veterinari e Federazioni nazionali casse mutue commercianti, artigiani e coltivatori diretti;

Settore XIII - Liquidazione casse mutue aziendali e casse di soccorso e gestioni assistenze sanitarie casse nazionali ingegneri e architetti, geometri, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati e procuratori; Enti nazionali previdenza pittori e scultori, spedizionieri doganali; Opera nazionale invalidi di guerra.

Il settore delle attività amministrative di carattere generale di cui all'art. 11, quarto comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1980, n. 441, è articolato nelle seguenti divisioni:

Divisione I - Questioni legali e tributarie.

Divisione II - Affari generali e del personale degli enti soppressi.

Divisione III - Ragioneria, situazioni finanziarie e patrimonio.

(3676)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod. D.P. — Data: 14 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Pastore Luigia, nata a Canosa di Puglia il 6 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3592)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 Mod. 241. — Data: 8 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Risi Alberto presidente dell'opera pia Greggiati Studi in Ostiglia. — Titoli del debito pubblico nominativi 1. — Capitale L. 55.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3274)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, recante determinazione degli uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 384, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, viene integrato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1979, con la comprensione del personale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Milano-Malpensa e della direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna rispettivamente nella competenza delle direzioni di circoscrizione aeroportuali di Milano Linate e di Rimini.

(3613)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46 ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Asti:

« 9-AT »: Olivero Albino, in Asti.

Provincia di Firenze:

« 639-FI »: Fallani Roberto, in Firenze.

(3531)

Smarrimento di punzoni recanti il marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Petruzzi & Branca, in Brescia, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-BS » ha dichiarato che venti punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Brescia.

(3532)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Napoli

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 71.581.472 dovuto dalla S.p.a. Corderia napoletana è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3553)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana di 2ª categoria, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 luglio 1982, il cav. Rino Cavazzini, nato a Adria (Rovigo) il 4 giugno 1925, è stato nominato commissario straordinario ed i signori dott. Luigi Basso, nato a Falcade (Belluno) il 25 ottobre 1944, dott. Gianni Cagnoni, nato a Crispino (Rovigo) l'11 novembre 1947 e avv. Paolo Meneghini, nato a Padova il 18 luglio 1935, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del monte di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3675)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, tra gli altri è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati della carriera esecutiva da adibire al centro di servizio di Milano;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1981, registro n. 23 Finanze, foglio n. 125, con il quale è stato bandito il concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Milano;

Considerato che dei ventitre posti messi a concorso col predetto decreto ministeriale 12 giugno 1981, risultano non coperti diciannove posti, che possono essere conferiti mediante pubblico concorso secondo la normale disciplina;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi

speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta;

F) Idoneità fisica all'impiego;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Milano devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'Intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nella legge 2 aprile 1968, n. 482). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, in bollo, o copia del diploma in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo **art. 7.**

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta avrà luogo in Milano.

Il 15 settembre 1982 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso (1).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

---

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 21 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1982, registro n. 35 Finanze, foglio n. 93.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella IV qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 18.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di formazione si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 16 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1982
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 91

Schema esemplificativo **della** domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Milano - Via Moscova 2 - 20100 MILANO

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Milano.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(3023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

i) istituto biologico-selvicolturale . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame, si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3660)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modifiche;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti	7
specialità armamento	»	2
specialità elettronici	»	10
specialità edili .	»	7
specialità elettricisti	»	5
specialità motorizzazione	»	2
specialità assistenti di laboratorio	»	2

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui al precedente art. 1, in seguito a loro domanda:

1) *Nella specialità aeronautici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori ed assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale - diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico, rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

2) *Nella specialità armamento*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, armieri e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

3) *Nella specialità elettronici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

4) *Nella specialità edili*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

5) *Nella specialità elettricisti*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, elettricisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

6) *Nella specialità motorizzazione*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori automobilisti e assistenti tecnici con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

7) *Nella specialità assistenti di laboratorio*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie aiutanti di sanità e assistenti tecnici con almeno due anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1, lettera *c*), del presente articolo.

Art. 3.

I candidati per essere ammessi al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato alla data del presente decreto il ventisettesimo anno di età se ufficiali ed il trentasciesimo anno di età se sottufficiali.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

aver tenuto buona condotta morale e civile.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica (saranno comunque esclusi i candidati che abbiano riportato anche una sola qualifica di « inferiore alla media »).

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psico-fisica richiesta per il servizio incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando dell'ente dal quale dipendono.

Il candidato dovrà contemporaneamente inoltrare copia, in carta semplice, della suddetta domanda direttamente al Ministero.

Gli ufficiali in congedo trasmetteranno le domande di ammissione al concorso direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, matricola, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o delle cancellazioni dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la specialità per la quale intendono concorrere;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato:

l'ente presso il quale prestano servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderino ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico.

Gli stessi se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia di origine (ivi compreso, possibilmente, il numero telefonico).

I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove orali di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'arma aeronautica - ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purché fatte pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito dal quale risulti il voto, nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 6.

I comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse e trasmetterle, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, corredate dal libretto personale aggiornato.

Gli stati di servizio ed i fogli matricolari saranno acquisiti d'ufficio.

Art. 7.

La commissione d'esame, che verrà nominata con successivo decreto, procederà anche alla valutazione dei titoli.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

matematica e fisica, prova scritta obbligatoria;

matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;

storia e geografia, prova orale obbligatoria;

cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;

cultura tecnico professionale, prova orale obbligatoria.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

29 *dicembre* 1982 *ore* 08,00: *cultura generale;*

30 *dicembre* 1982 *ore* 08,00: *matematica e fisica.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di documenti di identità personale, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopra indicati, senza attendere ulteriore comunicazione

I militari in servizio devono presentarsi a sostenere le prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

I comandi, in mancanza di comunicazione di esclusione dal concorso, provvederanno per la presentazione dei candidati nei giorni e nella sede stabiliti.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame.

A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla commissione, né consultare trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi o comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

I candidati, per essere ammessi alle prove orali, dovranno aver riportato in ciascuna prova scritta un punto non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita, di massima, negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione della licenza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 9.

Le graduatorie distinte per specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coeff. 8
prova scritta di matematica e fisica	coeff. 8
prova orale di matematica, fisica e chimica . .	coeff. 8
prova orale di storia e geografia	coeff. 4
prova orale di cultura militare aeronautica . .	coeff. 6
prova orale di cultura tecnico professionale . .	coeff. 10

b) il punto di merito ottenuto nelle valutazioni per le qualità del servizio militare prestato (art. 3), moltiplicato per il coefficiente 10;

c) due punti per ogni anno di servizio militare prestato;

d) sino a 30 punti per il titolo di studio;

e) sino a 50 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti dalla commissione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), ma dovranno far pervenire in sostituzione un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati a far pervenire direttamente al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), ma dovranno far pervenire un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti la loro posizione di sottufficiale in servizio permanente.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione delle competenti autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni e per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sarà conferita, nei limiti dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalle graduatorie formate come dal precedente articolo 10.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia qualora il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto complessivo riportato nella graduatoria di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 146

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE
(durata di ciascuna prova: 6 ore)

1. Tema di cultura generale:

consisterà nello svolgimento di un tema scritto di carattere storico, sociale o politico.

2. Prova di matematica e fisica:

verterà sull'applicazione a problemi numerici di carattere essenzialmente pratico e tecnico del programma di matematica e fisica stabilito per gli esami orali.

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di ciascuna prova: 20 minuti circa)

1. *Matematica - Fisica - Chimica*

Matematica:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Equazioni di 1° grado. Sistemi di equazioni di 1° grado e metodi di risoluzione. Numeri reali. Radicali. Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado. Sistemi di equazioni di 2° grado. Disequazioni di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni esponenziali. Logaritmi. Risoluzione e discussione di problemi di 1° e 2° grado.

Luoghi geometrici. Figure geometriche nel piano. Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora ed Euclide. Proporzioni tra grandezze. Similitudine e teoremi relativi. Triangoli e poligoni simili. Risoluzione e discussione di problemi di algebra applicata alla geometria. Aree e volumi dei corpi solidi.

Funzioni trigonometriche. Relazioni tra esse. Equazioni trigonometriche. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque. Risoluzione di problemi sui triangoli.

Cenni di geometria analitica del piano. Coordinate cartesiane. Equazione di una retta. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Cerchio, iperbole, elisse, parabola e problemi elementari relativi. Cenno sulle coordinate polari.

Fisica:

Nozioni generali sulle misure e sulle unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazioni delle grandezze vettoriali: somma e differenza di vettori.

Cinematica del punto: traiettoria, spostamento, velocità, accelerazione tangenziale e centripeta. Velocità angolare, accelerazione angolare. Tipi fondamentali di moto: uniforme, uniformemente accelerato, circolare, oscillatorio armonico. Cenni di cinematica dei sistemi rigidi.

Dinamica del punto. I tre principi fondamentali. Definizione statica e dinamica delle forze. Massa e peso. Momento di una forza e di una coppia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza. Energia potenziale. Il campo gravitazionale. Energia cinetica. Quantità di moto. Impulso di una forza. Baricentro. Momenti di inerzia di un sistema rigido rispetto ad un asse fisso.

Proprietà meccaniche fondamentali della materia: densità, peso specifico, coesione. Fenomeni elastici, legge di Hooke. Equazione della statica dei fluidi. Principi di Pascal e di Archimede.

Termologia: temperatura, scale empiriche e scala assoluta. Dilatazione dei corpi e cambiamenti di stato. Equazione di stato: gas perfetti e fluidi reali. Quantità di calore, calore specifico, calore latente di trasformazione. Concetti fondamentali sul primo e secondo principio della termodinamica. Concetto di entropia. Trasformazioni isobare, isometriche, isoterme, adiabetiche di gas perfetto. Calore fornito ad un ciclo termodinamico e lavoro ottenuto. Definizione di rendimento. Ciclo ideale di Carnot.

Elettrologia: cariche elettriche statiche, legge di Coulomb. Campo elettrico. Potenziale elettrico. Capacità ed energia di un condensatore. Intensità di corrente, legge di Joule. Conduttori metallici, legge di Ohm. Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas. Leggi di Faraday sulla elettrolisi. Cenni sugli effetti termoionico, fotoelettrico e di moltiplicazione elettronica. Effetto Volta ed effetto termoelettrico. Forza elettromotrice. Resistenza interna e differenza di potenziale ai poli di un generatore. Leggi di Kirchoff. Dipoli magnetici e azioni mutue. Campo magnetico. Campo di un dipolo. Campo di un conduttore rettilineo e di un conduttore circolare percorso da corrente. Forza elettromotrice indotta. Induzione mutua ed auto induzione. Cenni sulle correnti alternate. Cenni sui circuiti oscillanti.

Nozioni generali sulla emissione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Acustica: natura del suono e suoi caratteri. Produzione, propagazione nei vari mezzi e ricezione dei suoni. Onde sonore, trasversali e longitudinali. Fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. Risonanza ed analisi dei suoni.

Ottica: natura della luce, ondulatoria-elettromagnetica e corpuscolare. Fenomeni di interferenza e diffrazione. Fenomeni fotoelettrici. Propagazione della luce nel vuoto e nei vari mezzi. Riflessione, rifrazione e dispersione della luce. Principi di fotometria e spettroscopia. Cenni sui fenomeni di polarizzazione.

Cenni sulla struttura della materia: neutroni, protoni, elettroni, raggi alfa, raggi beta e raggi gamma. Fissioni e fusioni nucleari. Cenni sulle relazioni tra massa ed energia. Energia nei processi nucleari.

Chimica:

Chimica generale. Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Chimica speciale inorganica: principali metalli e metalloidi e loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi. Chimica speciale organica: cenni descrittivi dei com-

posti della serie grassa ed aciclica e della serie aromatica o ciclica. Idrocarburi, alcooli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti od esteri. Gliceridi e grassi, saponi. Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, ammidi, aminoacidi, proteine.

2. *Storia - Geografia*

Storia:

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. L'opera di Cavour. La 2ª guerra di Indipendenza e la spedizione dei Mille. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866. La 3ª guerra di indipendenza. La questione romana. La 1ª guerra mondiale: cause, neutralità e l'intervento dell'Italia. La 2ª guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo assetto politico dell'Europa.

Geografia:

Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari Stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3. *Cultura militare Aeronautica*

Elementi di storia militare aeronautica. Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

L'organizzazione centrale militare: gli organi consultivi tecnico-militari e tecnico-amministrativi del Ministero della difesa.

L'organizzazione e l'ordinamento dell'Aeronautica militare: l'organizzazione centrale (Stato maggiore, ispettorati, enti sperimentali, laboratori).

L'organizzazione territoriale e periferica.

Ordinamento e ripartizione del personale dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento).

I servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare.

Il Regolamento di disciplina militare. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto. Le rappresentanze militari.

4. *Cultura tecnico-professionale*

Specialità aeronautici:

Richiami di meccanica dei corpi rigidi e dei fluidi. Nozioni di aerodinamica subsonica e supersonica. Diagrammi tipici delle caratteristiche aerodinamiche e loro uso. Nozioni di meccanica del volo: varie fasi del volo ed evoluzioni degli aeromobili. Problemi aerodinamici, propulsivi e strutturali degli aeromobili in volo subsonico, transonico e supersonico.

Forme strutturali: tipi costruttivi di fusoliere, ali fisse ed ali a geometria variabile, impennaggi, supporti per carichi esterni. Cenni sugli elicotteri e velivoli VTOL.

Impianti di bordo: cenni sulla configurazione e sul funzionamento degli impianti combustibile, idraulici, pneumatici, elettrici, di condizionamento e di pressurizzazione. Strumentazione di volo e di controllo. Generalità sugli impianti elettronici di bordo per l'ausilio alla navigazione e per il controllo del tiro. Descrizione dei tipi caratteristici degli aeromobili in servizio nell'Aeronautica militare.

Nozioni sulle trasformazioni e sui principi della termodinamica. Cicli termodinamici: definizione, lavoro e rendimento. Entropia. Entalpia. Moto nei condotti: flusso subsonico e supersonico, velocità di efflusso.

Introduzione ai vari tipi di propulsori: principio fisico sul quale si basano e loro campo di impiego. Motori alternativi e turbo eliche per l'impiego aeronautico: cicli termodinamici, caratteristiche di funzionamento al suolo ed in quota. Descrizione e funzionamento dei principali componenti ed accessori. Eliche: funzionamento teorico-pratico. Diagrammi caratteristici di funzionamento. Rendimento. Applicazioni pratiche delle eliche. Turbogetti e turbofan: principi fondamentali di funzionamento e caratteristiche di impiego. Componenti fondamentali: prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine, ugelli di scarico, post-bruciatori, accessori principali. Diagrammi caratteristici di funzionamento dei turbogetti: spinta e consumo specifico in funzione della velocità, quota, temperatura esterna e numero dei giri; rendimenti termodinamico, propulsivo e totale.

Cenni sui propulsori per missili: endoreattori, razzi; tipi di propellenti e caratteristiche di combustione.

Il servizio efficienza linea aeromobili e missili dell'Aeronautica militare: organizzazione centrale, territoriale e periferica. La manutenzione: principi generali, scopi, definizioni. Tipi di manutenzione: preventiva e correttiva. Livelli di manutenzione. I mezzi a supporto della manutenzione; l'addestramento e l'impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecniche, i ricambi, le attrezzature. Il controllo di qualità. Norme di antinfortunistica.

Specialità armamento:

Concetto di sistema d'arma e sue applicazioni. Armi convenzionali d'impiego aeronautico: automatiche, bombe, razzi e missili. Cenni ai problemi del tiro; balistica interna ed esterna.

Esplosivi e propellenti in genere: loro composizione e caratteristiche.

Sostanze incendiarie e fumogene; innescanti.

Sistemi di caduta, bombe convenzionali, traguardi di puntamento.

Principio di funzionamento delle armi automatiche e relativo munizionamento, sistemi di alimentazione dell'arma, realizzazioni pratiche.

Razzi e missili: loro classificazioni, sistemi di guida e controllo, principi di propulsione.

Sistemi di lancio: mezzi ausiliari, elettronici e non, per il tiro convenzionale, con razzi e con missili.

Collimatori ottici, all'infrarosso, laser.

Elementi sui problemi del tiro aria-aria, aria-superficie, superficie-aria.

Teste di guerra e spolette varie per razzi e missili in relazione ai vari impieghi bellici.

Sistemi di supporto dei carichi esterni; dispositivi di elezione dei carichi esterni.

Principi fisici delle esplosioni nucleari di fissione e di fusione. Difetto di massa, massa critica. Costituzione delle bombe a fusione ed a fissione. Modalità di lancio degli ordigni nucleari. Cenno agli effetti sulle strutture, sui materiali, sul personale.

Nozioni sugli aggressivi chimici: vari tipi e loro effetti.

Cenni sull'offesa e mezzi di difesa N.B.C.

Sistemi elettronici per il controllo del tiro. Apparati radar. Equazione del radar. Radar ad impulsi. Radar di ricerca, schema a blocchi. Indicatori, antenne radar. Radar di inseguimento automatico angolare e di distanza. Radar ad onda continua. Effetto Doppler. Radar a scansione conica. Sistema di guida dei missili, incluso infrarosso. Cenno sulle contromisure elettroniche, radar warning. Generalità sugli impianti elettronici di bordo: loro installazione, alimentazione condizionamento.

Il servizio efficienza linea aeromobili e missili dell'Aeronautica militare: organizzazione centrale, territoriale e periferica.

La manutenzione: principi generali, scopi, definizioni. Tipi di manutenzione, preventiva e correttiva. Livelli di manutenzione. I mezzi a supporto della manutenzione: l'addestramento e l'impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecniche, i ricambi, le attrezzature.

Il controllo di qualità.

Norme per il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione del materiale d'armamento.

Norme antinfortunistiche e di sicurezza.

Specialità elettronici:

Oscillazioni libere e smorzate. Circuiti oscillanti in serie ed in parallelo. Circuiti oscillatori e costanti concentrati ed a linee. Circuiti risonanti. Fattori di merito. Circuiti accoppiati.

Tubi elettronici. Principi di funzionamento. Diodo, triodo, tetrodo, pentodo. Tubi multipli. Tubi speciali: Klystron, magnetron, tubi e raggi catodici, tyratron, impieghi dei tubi elettronici: amplificatori in classe A.B.C., oscillatori, modulatori, rilevatori.

Semiconduttori. Transistor: principio di funzionamento, tipi caratteristiche costruttive e di utilizzazione. Confronto tra tubi elettronici e transistor.

La stabilizzazione delle oscillazioni. Circuiti a quarzo. La modulazione in ampiezza, in frequenza, in fase e la rilevazione del corrispondente. Campo elettromagnetico e sua generazione. Polarizzazione in campo elettromagnetico. Vettore di Poynting. Modi di preparazione alle varie frequenze di elementi che influiscono sulla propagazione. Suddivisione delle frequenze.

Cenni sulle linee: attenuazione, impedenza caratteristica, onde progressive, onde stazionarie. Linee risonanti. Adattamento di impedenza. Linea artificiale.

Antenne. Modi di funzionamento delle antenne. Accordo delle antenne. Antenne fondamentali. Potenza irradiata. Resistenza di irradiazione. Vari tipi di antenne. Modi per ottenere la direttività delle antenne. Tipi di antenne direttive.

Parti componenti un radio-trasmettitore e suo funzionamento. Costituzione e funzionamento di un radio-ricevitore. Cenni sulla guerra elettronica e sulle contromisure. Principio di funzionamento di un radar. Tipi di radar: ad impulsi e ad onda continua — effetto Doppler — impieghi e funzioni dei radar di bordo e di terra. Cenni sui ponti radio.

Nozioni generali sui vari tipi di trasmissione telefonica e telegrafica. Linee aeree per telefonia e telegrafia. Cavi telefonici. Impianti telefonici di utente e di centrale. Nozioni generali sulla commutazione telefonica manuale ed automatica. Reti telefoniche urbane. Cenni sui sistemi di trasmissione su filo a grande distanza. Rappresentazione grafica dei circuiti e delle reti.

Generalità sugli impianti elettronici di bordo: installazione, alimentazione e condizionamento delle apparecchiature di bordo; loro sollecitazioni ambientali. Dispositivo per la navigazione inerziale e il pilotaggio automatico. Apparecchiature ed indicatori per il controllo delle avarie di bordo, il rilevamento dei dati di navigazione, la radioguida alla navigazione, le radiocomunicazioni, l'armamento di bordo. Cenni sui dispositivi radar per il controllo del tiro e per il lancio dei missili. Mini elaboratori di processo e sistemi avionici integrati.

Elementi di tecnica digitale con relative applicazioni.

La manutenzione: principi generali, scopi, definizioni. Tipi di manutenzione: preventiva e correttiva. Livelli di manutenzione. I mezzi a supporto della manutenzione: l'addestramento e l'impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecniche, i ricambi, le attrezzature.

Il controllo di qualità. Norme antinfortunistiche.

Il servizio efficienza linea aeromobili e missili dell'Aeronautica militare: organizzazione centrale, territoriale e periferica.

Organizzazione centrale e periferica degli enti aeronautici preposti alla realizzazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e dei mezzi per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo.

Specialità edili:

Generalità su problemi che si incontrano in topografia. Applicazione della geometria e della trigonometria piana a problemi topografici. Misura degli angoli e delle distanze. Delimitazione e classifica delle proprietà fondiarie. Mappe catastali. Rettifica e compensazione dei confini della proprietà. Cenni sull'estimo agrario. Strumenti topografici principali: descrizione, funzionamento, rettifiche ed uso. Operazioni topografiche: rilevamenti planimetrici per coordinate ortogonali e polari. Allineamenti e poligonazione. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e a curve di livello.

Richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costruzioni. Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Sollecitazioni semplici di trazione, compressione, flessione, taglio, torsione, sollecitazioni composte. Cenni sui solidi caricati di punta. Resistenza dei materiali alle varie sollecitazioni. Carichi di rottura e di sicurezza. Principali sollecitazioni che si incontrano nelle strutture, che interessano l'edilizia. Concetto di vincolo delle strutture, appoggi, incastri e influenza del tipo di vincolo sul comportamento delle strutture. Determinazione delle principali sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti condizioni di carico. Loro dimensionamento. Concetti di struttura iperstatica.

Materiale da costruzione: caratteristiche tecnologiche dei principali materiali da costruzione e loro requisiti fondamentali per l'accettazione: piastre e marmi, laterizi, legnami, ferri e acciai. Leghe leggere usate in edilizia. Vernici. Cenni sulle materie plastiche.

Concetti generali della distribuzione planimetrica di una casa di abitazione civile. Scala servizi. Fondazioni. Tipi fondamentali di fondazione e loro dimensionamento.

Murature in elevazione: proporzionamento; tipi adottati e materiali impiegati. Malte e calcestruzzi: loro funzionamento e dosaggio, con riguardo alla variabilità delle caratteristiche fisiche e meccaniche in relazione alle caratteristiche dei componenti e loro dosaggio. Preparazione e posa in opera dei calcestruzzi.

Cemento armato: generalità e descrizione delle principali strutture che con esso si realizzano. Cenno sulle sollecitazioni che si verificano nell'interno di una struttura in cemento armato. Calcolo della sezione e dell'armatura di una trave in cemento armato e soggetta a flessione semplice e di un pilastro soggetto a compressione semplice. Cenni sulla regolamentazione delle opere in cemento armato.

Opere speciali: infissi. Intonaci. Rivestimenti. Pavimenti. Impianti idrici per uso domestico. Cenni sulle fognature. Impianto elettrico di illuminazione a f.m. in una casa di abitazione.

Opere stradali: tracciamento di un asse stradale in pianura ed in montagna. Cenni sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra.

Costituzione del corpo stradale: concetti fondamentali sulla capacità portante di un terreno e sugli elementi che la determinano (granulometria, umidità, drenaggio, ecc.). Cenno sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stradali. Tipi di pavimentazione e loro caratteristiche principali.

Impianti elettrici: cenni fondamentali sulla distribuzione della corrente elettrica in un complesso di fabbricati e nell'interno di un fabbricato. Cenni sulle cabine di trasformazione e su gruppi elettrogeni. Computo di massima della potenza elettrica necessaria per alimentare le utenze di uno o più fabbricati.

Impianti idrici: caratteristiche di un'acqua potabile. Cenni sui sistemi di approvvigionamento di acqua potabile: pozzi, acquedotti. Cenni sulle caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribuzione di un complesso di fabbricati.

Impianti di riscaldamento: cenni sui principali sistemi usati negli impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Concetto di condizionamento di aria.

Impianti per carburanti: cenni sull'immagazzinamento e distribuzione dei carburanti per aerei e automezzi, norme di sicurezza.

Infrastrutture aeroportuali: superfici di atterraggio. Classificazione degli aeroporti secondo le norme « OACI ». Requisiti di sicurezza di un aeroporto ai fini del volo. Scopi e caratteristiche principali delle piste di volo e di rullaggio. Cenni sullo schema generale distributivo di un aeroporto civile e militare, in relazione ai vari complessi che lo compongono (gruppo piste, piazzali, avio rimesse, aerostazioni, comandi, magazzini, officine, depositi carburanti e munizioni).

Conduzione amministrativa dei lavori: cenni sui sistemi di conduzione dei lavori del demanio aeronautico. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico-contabile.

Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli enti aeronautici preposti alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle installazioni demaniali.

Specialità motorizzazione:

Motori endotermici: generalità. Motori ad accensione per scintilla a quattro tempi. Cenni sui cicli teorici e pratici. Fasi del motore a quattro tempi. Diagramma della distribuzione. Cenni sui motori a due tempi. Elementi che caratterizzano un motore ad accensione per scintilla. Potenza e coppia motrice. Cenni sulle curve caratteristiche dei motori e fattori che le influenzano. Organi principali del motore. Materiali impiegati nella loro costruzione. Sollecitazioni termiche nei vari organi del motore.

Alimentazione e carburazione: sistemi adottati per la correzione della miscela. Accensione e spinterogeno. Messa in fase dell'accensione.

Lubrificazione e raffreddamento. Motori ad accensione spontanea (Diesel). Generalità e classificazione dei motori Diesel veloci. Variazione ed estensione delle fasi. Raffronto delle caratteristiche fra motori a scintilla e motori ad accensione spontanea. Organi principali dei motori Diesel e materiali impiegati. Pompe di iniezione ed iniettori.

Giunto a frizione, frizione meccanica a monodisco e a dischi multipli, materiali impiegati per le guarnizioni delle frizioni. Generalità sul cambio di velocità. Vari tipi di cambi ad ingranaggi.

Alberi di trasmissione. Giunti elastici, cardanici, omocinetici telescopici. Cenni sui gruppi di riduzione e di rinvio. Differenziali. Ponte e azioni di spinta. Trazione totale.

Sistemi direzionali, requisiti della direzione. Cenni sul servosterzo. Sistemi frenanti: generalità, tipi di freni. Servifreno. La frenatura ad aria compressa negli autotreni. Sistemi di sospensione: molle a balestra, barre di torsione. Ammortizzatori idraulici. Ruote indipendenti. Influenza del peso sospeso. Ruote e cerchi. Dispositivi di aderenza. Generalità sulle carrozzerie. Strutture realizzate.

Equipaggiamento elettrico. Batterie di accumulatori. Regolatore di tensione. Dinamo ed alternatori. Sistemi di regolazione. Motorino di avviamento, innesti. Impianti di bordo per l'illuminazione e segnalazioni.

Carburanti e lubrificanti. Oli per freni e per ammortizzatori. Anticongelanti.

Trazione meccanica e applicazioni di tecnica automobilistica: leggi dell'aderenza, peso aderente, coefficiente di aderenza. Resistenza all'avanzamento, resistenza dovuta all'inerzia, al rotolamento in piano, all'andamento altimetrico e planimetrico della

strada. Resistenza dovuta al rimorchio. Resistenza totale che si oppone al moto di un autoveicolo. Il problema della frenatura: distanza di arresto in piano, distanza di sicurezza fra due autoveicoli in marcia, distanza di marcia di autoveicoli in colonna.

Telaio a struttura portante, carrozzeria, tipi realizzati. Autoveicoli militari, tipi, impiego.

Ruote e cingoli: generalità.

Principi generali di diritto relativi alle norme sulla circolazione stradale. Classificazione e nomenclatura delle strade. Tutela delle strade. Norme di comportamento. Cartelli di segnalazione stradale. Segnaletica orizzontale. Loro significato ed efficacia. Provvedimenti delle autorità. Semafori. Mezzi di soccorso.

Mezzi di illuminazione e segnalamento acustico dei veicoli, loro uso. Caratteristiche tecniche degli autoveicoli, documentazione relativa, immatricolazione. Conducenti ed automezzi militari.

Infortunistica, cenni sul rilevamento degli incidenti stradali. Le responsabilità penali e civili negli incidenti stradali. L'assicurazione contro le responsabilità civili.

Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli enti aeronautici preposti al servizio automobilistico.

La manutenzione: principi generali, scopi e definizioni. Categorie di manutenzione. I mezzi a supporto della manutenzione: l'addestramento e l'impiego del personale specialista, le pubblicazioni tecniche, i ricambi, le attrezzature. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Pratiche tecnico-amministrative degli incidenti automobilistici. Doveri e responsabilità del conducente militare. Incombenze del comandante di reparto.

Norme per i trasporti speciali per via ordinaria (esplosivi, velivoli, ecc.). Classificazione degli automezzi A.M.: normali e speciali.

Specialità elettricisti:

Elettricità ed origine dei fenomeni elettrici. Corpi conduttori ed isolanti. Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Raggruppamento delle resistenze. Principi di Kirchoff. Trasformazione dell'energia elettrica in calore. Legge di Joule. Potenza elettrica. Unità di misura. Misure elettriche e relativi strumenti. Il campo elettrico. Induzione elettrostatica. Costante dielettrica. Capacità. Condensatori e loro raggruppamento. Scarica distruttiva. Rigidità dielettrica. La corrente elettrica attraverso le soluzioni acquose. L'elettrolisi e le sue leggi. Applicazione della elettrochimica.

La pila elettrica. Accumulatori elettrici. Magnetismo. Campo magnetico. Induzione magnetica. Campo magnetico prodotto da una corrente. Induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Circuito magnetico. Forza magnetomotrice. Auto-induzione e mutua induzione. Correnti alternate. Generalità sulle grandezze alternate. Rappresentazione vettoriale delle correnti alternate. Frequenze. Valori efficaci. Impedenze e reattanze. Sfasamenti. Rifasamento delle correnti. Circuito e sistemi monofasi e polifasi. Collegamenti a stella e a triangolo. Cadute di tensione in linee monofasi e polifasi. Potenza attiva, reattiva, apparente: calcolo e misurazione. Fattore di potenza.

Effetti fisiologici della corrente. Soccorsi d'urgenza ai colpiti da scariche elettriche.

Dinamo. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Sistemi di eccitazione. Accoppiamento. Reversibilità.

Motori a c.c. Avviamento e regolazione motori eccitati in serie, in derivazione e ad eccitazione composta.

Alternatori. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Caratteristiche di eccitazione. Accoppiamento in parallelo. Caduta di tensione sotto carico. Regolazione. Rendimento. Reversibilità degli alternatori. Motori sincroni. Campo magnetico rotante. Motori ad induzione. Scorrimento. Circuito equivalente. Avvolgimenti di statore e di rotore. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Collegamenti ed accoppiamenti. Avviamento. Inversione del moto e dei metodi di regolazione della velocità nei motori ad induzione.

Norme sull'impiego e manutenzione dei motori. Salvamotori. Trasformatori. Diagramma a vuoto e a carico. Caratteristiche costruttive dei vari tipi in uso. Raffreddamento. Rapporto fra f. e m. e tensione. Potenza attiva ed apparente. Rendimento. Collegamenti e parallelo di trasformatori polifasi. Autotrasformatori.

Convertitori da c.c. in c.a. Convertitori di frequenza, raddrizzatori di corrente statici.

Nozioni generali su centrali idroelettriche e termoelettriche. Macchine. Impianti e collegamenti elettrici relativi. Cenni sulle protezioni. Elettrodi in A.T. ed in B.T. Linee elettriche aeree ed in cavo. Circuito equivalente di una linea. Concetto di resistenza e induttanza serie, conduttanza e capacità trasversali. Cenni sui fenomeni di propagazione di tensione e corrente su una linea.

Calcoli relativi alle linee e collaudi. Reti di distribuzione energetica. Quadri di distribuzione. Impianti di distribuzione interna, a vista e sottotraccia. Materiali relativi misure elettriche. Metodi di misura delle principali misure elettriche e relativi strumenti. Cenni di misura sulle macchine. Misure di isolamento e ricerca dei guasti.

Alimentazione elettrica di un aeroporto Cabina di trasformazione: attrezzatura di A.T. e B.T. Reti di distribuzione per luce e F.M. Impianti fissi ed impianti campali.

Gruppi elettrogeni fissi e mobili. Impianti di raffreddamento relativi.

Nozioni generali sulla illuminazione degli ambienti interni ed esterni. Illuminazione ad incandescenza e a fluorescenza.

Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea e relative norme internazionali.

Impianti, macchine per sollevamento acqua e rifornimenti idrico di un aeroporto.

Impianti per distribuzione carburanti. Impianti stagni. Norme di sicurezza.

Apparecchiature elettriche di preriscaldamento per impianti di riscaldamento a combustibile liquido. Riscaldamento elettrico dei locali. Condizionatori d'aria.

Barriere arresto velivoli: caratteristiche di installazione, funzionamento e manutenzione.

Nozioni generali sugli impianti telefonici e telegrafici. Interpretazione di disegni e schemi di impianti elettrici in genere.

Manutenzione, conservazione e controllo dei materiali e degli impianti elettrici.

Normativa antinfortunistica.

Riparazione, revisione e collaudi degli equipaggiamenti elettrici. Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori; capitolati e regolamenti; documentazione tecnico-contabile relativa.

Organizzazione centrale, territoriale e periferica degli enti aeronautici preposti alla realizzazione, manutenzione ed esercizio degli impianti elettrici delle installazioni aeroportuali e dei relativi equipaggiamenti.

Specialità assistenti di laboratorio:

Nozioni sulla costituzione della materia: l'atomo, peso atomico, la struttura elettronica degli elementi. Legame chimico e molecole. Elettronegatività e stato di ossidazione. Peso molecolare ed equivalente.

Sistemi omogenei ed eterogenei. Relazioni stechiometriche nelle combinazioni chimiche. Leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. Leggi dei gas, principio di Avogadro. Gas reali. Legge di Dulong e Petit. Teoria cinetica dei gas.

Equilibri nei sistemi eterogenei. Regola delle fasi. Principali diagrammi di stato. Principio dell'equilibrio mobile. Soluzioni. Misure di concentrazione. Proprietà collegative.

Equilibri nei sistemi omogenei. Legge dell'azione di massa. Costante di equilibrio e principi ad essa legati. Elettroliti forti e deboli.

Definizioni di acido, base e sale, forza degli acidi. pH ed indicatori. Idrolisi. Soluzioni tampone. Prodotto di solubilità. Reazioni chimiche ed equilibri di ossido riduzione. Meccanismi di ossido riduzione. Potenziale redox. Elettrolisi e pile. Determinazione potenziometrica del pH. Cenni di cinetica chimica e di termochimica.

Chimica inorganica: sistema periodico, cenni sulle proprietà dei principali elementi. Metodi e processi di preparazione dei più importanti composti inorganici.

Chimica organica: la chimica del carbonio, idrocarburi saturi ed insaturi, benzene. Isomeria: generalità, isomeria geometrica ed ottica. Composti aromatici. Principali gruppi funzionali. Acidi. Alcooli e fenoli. Aldeidi e chetoni. Ammine ed amidi. Polimeri. Caratteristiche chimiche.

Metodi e processi di preparazione dei più importanti composti organici.

Nozioni di chimica analitica: calcoli stechiometrici inerenti i principali problemi di chimica generale. Misure di concentrazione di soluzioni. Misure di pH, costanti di equilibrio, prodotto di solubilità. Equilibri multipli (cenni).

Principi di analisi qualitativa: metodi ed applicazioni. Principi di analisi quantitativa, ponderale e volumetrica.

Nozioni sui principali apparati e strumenti di misura.

Materiali di consumo: norme inerenti il collaudo e l'approvviggionamento.

Combustibili liquidi per motori alternativi: caratteristiche principali, peso specifico, volatilità e tensione di vapore. Potere calorifico e calore di vaporizzazione. Detonazione: numero di ottano e antidetonanti. Stabilità all'ossidazione, corrosione. Additivi.

Combustibili liquidi per turbogetti: caratteristiche principali, peso specifico, volatilità, viscosità. Potere calorifico. Comportamento alle basse temperature. Caratteristiche chimiche: composizione, idrocarburi aromatici, zolfi, gomme, stabilità termica. Additivi.

Olii lubrificanti: caratteristiche principali e loro importanza. Viscosità, stabilità termica e all'ossidazione. Corrosione, saponificazione, punto di scorrimento, punto di infiammabilità, evaporazione. Additivi. Il programma di analisi spettrometrica dei lubrificanti (SOAP).

Grassi lubrificanti: costituzione e principali caratteristiche. Additivi.

Ossigeno gassoso e liquido: cenni sulla preparazione industriale e sulle tecniche gascromatografica e spettrofotometrica per il controllo degli inquinanti.

Cenni sui fluidi idraulici e prodotti anticorrosivi, liquidi speciali antighiaccio, anticongelanti e per impianti oleopneumatici.

Cenni sugli esplosivi di lancio e di scoppio, sui propellenti liquidi e solidi e sugli aggressivi chimici.

Cenni sui materiali e prodotti antincendio e sui materiali di impiego vario (sverniciatori, liquidi di lavaggio, materiali di sopravvivenza).

Materiali metallici impiegati nelle costruzioni aeronautiche: caratteristiche meccaniche e strutturali, metodi di prova, trattamenti termici. Acciai comuni e speciali, leghe di alluminio e di magnesio, leghe di titanio, superleghe.

Cenni sui fenomeni corrosivi che interessano i principali materiali metallici utilizzati per costruzioni aeronautiche.

Metodi di controllo non distruttivo dei materiali metallici e relative apparecchiature impiegate.

Materiali plastici: principali caratteristiche, tipi e metodi di prova.

Materiali elastomerici: principali tipi, caratteristiche e metodi di prova. Materiali composti a matrice plastica: principali matrici e fibre di rinforzo, caratteristiche, applicazioni.

Adesivi e siggillanti strutturali: principali tipi, applicazioni e metodi di prova. Materiali per il trattamento e protezione anticorrosiva delle superfici: caratteristiche e metodi di prova. Vernici.

Organizzazione della direzione laboratori dell'A.M.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . nato a . . (provincia di . .) il . in servizio . . (indicare possibilmente il numero di telefono) o in congedo presso . . (telef.) residente a . . numero di codice postale . . (2) provincia di (. .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (4);

di non aver riportato condanne penali . . (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . nell'anno . . (6);

di voler concorrere per la specialità . . . .,

di trovarsi nella seguente posizione militare . . . . (7);

di rinunciare al grado di tenente in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, se trattasi di sottufficiale dell'Aeronautica - ruolo naviganti, alla carica di pilota (8);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

allego il titolo di studio ed i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (9)

. . . .

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Gli ufficiali di complemento ed i marescialli dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di ufficiale G.A.r.a.t. o di maresciallo A.A.r.n. o. A.A.r.sp.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare e per i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

. . . .
(timbro dell'Ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a . . . . provincia di (. . . . .) il . . . . sottoposto a visita medica è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . ., lì . . . .

L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario

. . . .

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(3596)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, concernente la istituzione dei ruoli organici e l'ordinamento del personale del CNEL;

Vista la propria determinazione del 25 gennaio 1973, con la quale è stato rideterminato il ruolo organico della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 26590/54-180-SAL;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 12 marzo 1982, *registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1982, registro* n. 4 Presidenza, foglio n. 334;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi, dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con motivata determinazione del presidente di CNEL.

Art. 4.

Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Roma - Viale David Lubin 2, cap. 00100, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede del Consiglio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome da maritata);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, devono indicare il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successiva determinazione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso secondo le modalità dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

1) *Prova scritta*:

educazione civica con particolare riguardo alla Costituzione della Repubblica Italiana.

2) *Prova pratica*:

dattilografia con scritturazione su macchine elettriche IBM o Olivetti;

prova facoltativa di stenografia.

3) *Prova orale*:

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al ruolo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

nozioni di informatica e sulla tenuta degli archivi amministrativi;

diritti e doveri dell'impiegato.

A coloro che supereranno la prova facoltativa di stenografia verrà attribuito un punteggio aggiuntivo da 1,00 a 2,00 punti.

Il tempo massimo per lo svolgimento della prova scritta e di cinque ore.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana sarà stabilita la data, l'ora e il luogo della prova scritta per il presente concorso.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prova scritta del concorso stesso muniti di un valido documento di riconoscimento

Il giorno della prova scritta e pratica sarà comunque comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

La mancata presentazione nei termini sopra indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Art. 7.

Al colloquio, sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi nella prova scritta e almeno sei decimi in quella pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno nell'albo del Consiglio.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, in quella pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Consiglio nazionale della economia e del lavoro - Segretariato generale, entro il termine perentorio (che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del colloquio) di quindici giorni di cui al precedente art. 7, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina redatti nelle forme prescritte di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con determinazione del Presidente del CNEL.

Con la stessa determinazione, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del CNEL.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin, n. 2, Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma (o certificato di cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2. per la ammissione al concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) porto di armi;
f) carta di identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;
h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché, applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I concorrenti dichiarati idonei, che accedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti, che si renderanno successivamente vacanti.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il trattamento economico spettante in base alle vigenti disposizioni, oltre la XIII mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 21 luglio 1982

Il presidente: STORTI

(3637)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto dirigente di geriatria;
due posti di aiuto di chirurgia generale per il dipartimento di emergenza (a tempo pieno);
due posti di assistente di medicina da destinare al dipartimento di medicina riabilitativa;
due posti di assistente di neurologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone.

(506/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria da destinare al dipartimento di medicina riabilitativa.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria da destinare al dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone.

(507/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 28.

Rinnovo della fidejussione a favore della gestione speciale « Officine degli istituti ortopedici Rizzoli ».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 69 del 21 giugno 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli istituti ortopedici Rizzoli, con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo, riguardanti la sola gestione speciale « Officine degli istituti ortopedici Rizzoli ».

L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione « Officine » degli « Istituti ortopedici Rizzoli » di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1982 entro il limite massimo di L. 10.800.000.000, anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte degli istituti interessati, dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere, vantato nei confronti degli enti ed organismi gestori del servizio sanitario nazionale e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 1982, integrato, se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di giunta.

La giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 giugno 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 17 « Norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico ».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 69 *del* 21 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

« Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione "simultanea" o "consecutiva" ».

Art. 2.

L'art. 5 della citata legge regionale n. 17/1981 è modificato, sostituendo la frase dell'ultimo rigo "*e*) possesso del diploma di scuola media superiore" con le seguenti frasi:

"*e*) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito all'estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale, regionale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.

La equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da una autorità scolastica o governativa o diplomatica italiana apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto".

Art. 3.

L'art. 16 della citata legge regionale n. 17/1981 è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:

"Per l'anno 1982, in aggiunta alla prova di esame annuale di cui al precedente art. 4, è prevista una sessione straordinaria di esame per guida e accompagnatore turistico. A tale sessione straordinaria saranno ammessi anche i candidati in possesso del diploma di scuola media inferiore o di equivalente diploma conseguito all'estero che dimostrino con idonea documentazione di avere prestato per almeno due anni attività di collaborazione nella assistenza a turisti a favore di enti pubblici del settore turistico o di agenzie di viaggio e turismo.

Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria d'esame, le cui prove sono svolte con le modalità contenute nel normale bando emanato ai sensi dell'art. 7, i candidati aventi titolo dovranno presentare apposita domanda di partecipazione entro il termine del 31 agosto 1982.

Per l'effettuazione delle prove di esame indette nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale può nominare, in relazione al numero dei candidati, più commissioni giudicatrici, ciascuna composta ai sensi del precedente art. 4".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 giugno 1982

TURCI

(3332)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1982, n. 24.

Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Toscana, con riferimento all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e fino allo intervento di una disciplina organica in materia di formazione musicale, finanzia le attività corsuali di formazione musicale di tipo bandistico o corale realizzate dagli enti locali territoriali e dalle associazioni musicali bandistiche o corali regolarmente costituite.

Art. 2.
Contributi regionali

Il finanziamento regionale di cui al successivo art. 8 è ripartito tra gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) il 60% per il complesso delle attività corsuali effettuate nell'anno solare di riferimento risultanti dai programmi di cui al successivo art. 3;

b) il 40% in misura direttamente proporzionale al numero dei corsi compresi nei programmi stessi.

Il contributo regionale dovrà essere utilizzato per le spese inerenti l'attività didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti musicali.

Art. 3.
Programmi delle attività

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti e le associazioni interessati presentano alla giunta regionale, entro il termine del 30 novembre di ogni anno, i programmi delle attività corsuali da realizzare nell'anno successivo. Copia dei programmi delle attività corsuali proposte dalle associazioni musicali sono inviate, entro la stessa data al comune nel quale ha sede l'associazione.

Per ciascun corso dovranno essere indicati il tipo, il numero di ore di insegnamento previsto, il docente prescelto, i nominativi degli iscritti ai corsi e la sede delle attività didattiche.

La durata di ciascun corso non potrà essere inferiore a sei mesi. Le attività corsuali comprese nei programmi per i quali il contributo regionale è accordato sono sottoposte alla vigilanza del comune.

I comuni segnalano alla giunta regionale, entro la fine di ogni anno, le attività corsuali che, comprese nei programmi finanziati dalla Regione, non siano state effettuate.

Art. 4.
Personale docente

Il personale docente da utilizzare nelle attività corsuali dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per ciascun corso. Tale personale è utilizzato con rapporto di prestazioni d'opera intellettuale di cui al libro V, titolo III del lavoro autonomo del codice civile.

Art. 5.
Erogazione contributi

La giunta, visti i programmi presentati ai sensi del precedente art. 3, sentita la competente commissione consiliare, eroga entro il 31 marzo di ogni anno i contributi previsti dall'art. 2.

Nella erogazione dei contributi la giunta regionale detrarrà dalle competenze degli enti e delle associazioni interessati quanto si riferisce alle attività non effettuate negli anni precedenti.

Dei contributi erogati alle associazioni musicali è data comunicazione ai comuni ove hanno sede le associazioni musicali interessate.

Art. 6.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività corsuali per le quali sono stati accordati e non possono essere utilizzati per altre finalità, nè possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi a sostenere scopi identici o similari.

Art. 7.

Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge i programmi delle attività corsuali di cui al precedente art. 3 sono presentati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Entro i successivi 60 giorni la giunta regionale eroga i contributi previsti.

Art. 8.

Finanziamento

Per il finanziamento della presente legge è disposto, per l'anno 1982, la spesa di L. 300.000.000 che fa carico al cap. 16140 del bilancio di previsione 1982 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 9.

Per gli anni successivi si provvederà con le singole leggi di bilancio.

Art. 9.

Variazione al bilancio

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione 1982 sono apportate per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 60000. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali .	L. 200.000.000
Cap. 12140. — Contributi regionali per l'attività di educazione permanente (legge regionale 28 giugno 1979, n. 29)	» 100.000.000
Totale in diminuzione . .	L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 16140. — Finanziamento dei corsi di orientamento musicale (legge regionale n. 10/82 atti del consiglio)	L. 300.000.000
Totale di nuova istituzione . .	L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1982, n. **25**.

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72. Istituzione dell'Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18, *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« L'ente esercita la propria attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani zonali di sviluppo agricolo-forestale nonchè delle scelte operate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all'attuazione delle proprie attività ».

Art. 2.

Le lettere *b*), *c*), *d*) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, sono così sostituite:

« *b*) collabora con le istituzioni e gli enti interessati alla ricerca e sperimentazione di interesse regionale, propone iniziative in materia alla giunta regionale e svolge attività di ricerca e sperimentazione su programmi adottati dal consiglio regionale; per le attività di ricerca e sperimentazione il consiglio regionale può autorizzare l'ente ad instaurare rapporti di diritto privato;

c) esegue programmi e interventi di trasformazione e ricomposizione fondiaria per la formazione e l'eventuale gestione di proprietà contadina o cooperativa tra lavoratori agricoli secondo quanto previsto dalle norme statali e regionali. Per gli interventi relativi all'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1979, n. 53, l'ente opera sulla base di programmi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte degli enti delegati;

d) promuove la qualificazione dell'assistenza tecnica su programmi approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta d'intesa con le amministrazioni provinciali, nonchè lo sviluppo dell'informazione socio-economica ».

Art 3.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, sono così sostituite:

c) può curare lo studio e la realizzazione di singoli progetti di intervento affidatigli dal consiglio e dalla giunta regionale nonchè dagli enti delegati;

d) in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e zonale, su richiesta dei produttori associati e delle associazioni intercomunali, può provvedere alla progettazione, alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, nonchè alla loro gestione diretta nella fase di avviamento per un periodo non superiore ai cinque anni;

e) previa autorizzazione del consiglio regionale, può partecipare alla gestione di impianti e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, anche assumendone eventualmente la responsabilità diretta, in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative o degli organismi associati che abbiano gestito gli impianti medesimi. La partecipazione e l'eventuale gestione devono cessare non appena si siano verificate le condizioni minime necessarie per una completa riassunzione di responsabilità diretta dei produttori interessati e comunque non oltre cinque anni.

Art. 4.

All'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente quinto comma:

« Le gestioni dirette da parte dell'ente sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386. Per tali attività l'impresa può beneficiare delle provvidenze disposte dalla normativa comunitaria nonchè da leggi statali e regionali ».

Art. 5.

I primi cinque comma dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 1977, n 72, sono così sostituiti:

« Il consiglio di amministrazione si rinnova con la elezione del consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali e professionali agricole la designazione dei rappresentanti di loro spettanza, nonchè alle organizzazioni sindacali del personale la designazione del loro rappresentante, entro trenta giorni dalla elezione della giunta regionale

Alla costituzione del consiglio di amministrazione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro 30 giorni dall'elezione dei membri e del presidente da parte del consiglio regionale, anche se entro tale termine non sia stata comunicata la designazione di uno o più rappresentanti, per i quali si provvederà con decreti aggiuntivi ».

Art. 6.

La lettera *b)* dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituita:

« *b)* il programma pluriennale ed il programma annuale di attività ivi compreso il programma annuale delle cessioni, alienazioni e trasferimenti di cui all'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale e si rinnova con l'elezione del consiglio regionale ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« Il collegio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica quanto il consiglio regionale che ne ha eletto i membri ».

Art. 9.

Dopo i primi tre comma dell'art. 10 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è inserito il seguente comma:

« Il collegio, nella sua prima seduta nomina, tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale, il vice presidente il quale esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« Non possono far parte del consiglio di amministrazione nè del collegio dei revisori i consiglieri regionali e i componenti di altri enti regionali, nonchè i sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti delle associazioni intercomunali e delle comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, nonchè i membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 11.

Alla legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« *Sostituzione dei membri degli organi di amministrazione e di controllo.* — La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e dei membri del collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per l'elezione o la designazione di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili ».

Art. 12.

Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è abrogato.

Art. 13.

L'art. 14 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, è così sostituito:

« *Indirizzo e vigilanza.* — Il consiglio regionale detta direttive generali in ordine alla attività dell'ente per il perseguimento dei suoi fini in armonia con il programma regionale di sviluppo e con il programma regionale degli interventi in agricoltura attraverso una azione coordinata con quella della Regione e con quella degli enti locali. Sono sottoposti all'approvazione di legittimità e di merito del consiglio regionale i seguenti atti del consiglio di amministrazione:

il programma pluriennale e il programma annuale di attività, con le eventuali implicazioni pluriennali compreso il programma annuale delle cessioni, alienazioni e trasferimenti di cui all'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

il regolamento interno del personale e quello di amministrazione e contabilità;

gli atti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Tali atti sono inviati entro 10 giorni da quello di adozione dalla giunta regionale, la quale provvede alla trasmissione al consiglio regionale entro i successivi sette giorni.

Contestualmente all'atto di approvazione il consiglio regionale può dettare ulteriori specifiche direttive.

Di tutti gli altri atti viene redatto un elenco da trasmettere alla giunta regionale entro dieci giorni da quello di adozione, con allegate le copie delle deliberazioni; l'annullamento di eventuali atti ritenuti illegittimi deve essere deliberato dalla giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento, salva l'interruzione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi.

Gli atti dell'ente di cui al secondo comma, sono esecutivi a partire dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del consiglio regionale; gli altri atti sono esecutivi a partire dal ventunesimo giorno dal loro ricevimento da parte della giunta regionale, salvo che siano intervenuti l'annullamento o l'integrazione dei termini.

Al fine di assicurare il rispetto delle direttive impartite dal consiglio regionale di cui essa è responsabile, la giunta regionale può disporre, in ogni tempo, l'acquisizione di documenti ed atti, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente e convocare i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, fermi restando i diritti dei consiglieri regionali e i poteri delle commissioni consiliari stabiliti dallo statuto regionale ».

Art. 14.

Norma transitoria

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori cessano dalla carica, rimanendo in funzione fino alla nomina dei nuovi organi.

Il consiglio regionale provvede alle elezioni di sua competenza entro sessanta giorni; il presidente della giunta regionale provvede alle richieste di designazione di sua competenza entro quindici giorni.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai membri degli organi dell'ente nominati in enti e organismi in ragione della loro funzione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 febbraio 1982 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1982, n. 26.

Provvedimenti urgenti di riorganizzazione delle attività sanitarie nell'area fiorentina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nel quadro delle competenze di cui agli articoli 15 e 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nell'esigenza di razionalizzare il complesso della rete ospedaliera insistente nella zona 10, area fiorentina, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e successive modificazioni, realizza l'ulteriore attivazione degli stabilimenti ospedalieri di Torregalli e di Santa Maria Annunziata rispettivamente ubicati nelle unità sanitarie locali 10/C e 10/H.

In relazione a quanto indicato al precedente comma ed in conformità delle leggi regionali di organizzazione del servizio sanitario, è operata una equilibrata ridistribuzione territoriale delle unità operative ospedaliere individuate nel successivo art. 2,

per l'esercizio delle funzioni assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi dei decreti del presidente della giunta regionale di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 70.

Ai fini della presente legge la denominazione di unità operativa è corrispondente a quella di divisione ospedaliera.

Art. 2.

Interventi

Le *finalità di cui al precedente articolo sono raggiunte* mediante il trasferimento delle seguenti unità operative:

a) unità operativa di medicina generale dall'USL 10/D all'USL 10/C;

b) unità operativa di medicina generale dall'USL 10/D all'USL 10/H;

c) unità operativa di chirurgia generale dall'USL 10/D all'USL 10/H;

d) unità operativa di pediatria dall'USL 10/E alla USL 10/C per un totale di 20 posti letto;

e) unità operativa di chirurgia toracica dall'USL 10/A all'USL 10/D per un *totale di 57 posti letto;*

f) unità operativa di angiologia dall'USL 10/A alla USL 10/D per un totale di 20 posti letto;

g) unità operativa di ostetricia e ginecologia dalla USL 10/D all'USL 10/C per un totale di 80 posti letto.

I trasferimenti di cui al precedente comma saranno attuati con decreti del presidente della giunta regionale, anche modificativi di quelli di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 70, su proposta della giunta regionale stessa, la quale acquisisce il parere di una commissione costituita dal coordinatore del dipartimento sicurezza sociale della giunta regionale, e dai coordinatori sanitario e amministrativo della USL 10/C o della USL 10/H, separatamente per quanto di loro rispettiva competenza territoriale. I predetti decreti sono finalizzati al raggiungimento di adeguate condizioni di funzionalità delle attività di supporto diagnostiche e generali.

I competenti organi di gestione delle UU.SS.LL. 10/A, 10/D, 10/E provvedono alla contestuale soppressione di tutti i posti letto nonchè dei posti d'organico in dotazione alle unità operative di cui al primo comma.

Art. 3.

Criteri e procedure per la ricollocazione del personale medico

Il personale medico delle singole unità operative di cui all'art. 2, ove eserciti la richiesta nella sua globalità, ha diritto ad essere collocato nei posti attivati presso la USL di destinazione delle unità operative. Qualora tale richiesta sia esercitata dal personale medico di più unità operative, verrà formata per ciascuna specialità una graduatoria secondo i criteri di cui ai successivi comma. Avrà diritto all'assegnazione il personale medico la cui unità operativa abbia conseguito il maggiore punteggio.

Qualora non si realizzino le condizioni di cui sopra e la richiesta di nuova collocazione venga esercitata solo da una parte del personale medico appartenente alla singola unità operativa, comunque in misura non inferiore al 50% e comprendente il primario o suo facente funzione ed un aiuto, si procederà all'assegnazione di tale unità operativa integrando l'organico con personale volontario della stessa qualifica proveniente da altre unità operative della specialità presenti nella stessa USL. In tal caso, i posti resisi vacanti per l'integrazione dell'unità operativa da assegnare, saranno ricoperti dal personale che non ha espresso l'opzione per la nuova collocazione. La verifica delle condizioni predette sarà fatta dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative.

Qualora non si determino richieste di ricollocazione volontaria di cui ai comma precedenti, si procederà all'individuazione dell'unità operativa da assegnare con l'intera dotazione di personale medico previa formazione di una graduatoria da formularsi sulla base dei titoli di servizio, accademici e di studio esclusi quelli di cui al punto 4, decimo comma, art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, posseduti dai singoli medici.

Per la valutazione si applicano le norme contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni, che si riferiscono ai concorsi pubblici per i posti corrispondenti.

Il punteggio è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai titoli del primario fino ad un massimo di punti 54,50 e di quello attribuito ai titoli del restante personale medico. Il punteggio dell'équipe medica, escluso il primario, è costituito

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale*, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

dalla somma dei punteggi dei titoli posseduti dai singoli componenti valutati fino ad un massimo di punti 54,50, per ogni singolo componente diviso per il numero degli stessi. Ove il posto di primario sia vacante, il punteggio riferito all'aiuto in possesso di maggiori titoli, oltre a concorrere alla formazione del punteggio complessivo dell'équipe, viene altresì valutato come punteggio da attribuire al primario.

Verrà collocata l'équipe medica della unità operativa che abbia conseguito nella graduatoria il minor punteggio con il contestuale provvedimento di soppressione di cui al terzo comma dell'art. 2.

Nel caso in cui debbano essere trasferite da una USL due unità operative di pari specialità, l'équipe medica che si è classificata al penultimo posto nella graduatoria esercita il diritto di scelta nell'USL di destinazione. Nel caso in cui l'équipe non esprima alla unanimità la propria preferenza, l'opzione si intende esercitata per l'USL per la quale si è espresso il maggior numero di componenti l'équipe medesima.

Al personale medico ricollocato è garantito il diritto di opzione, da esercitarsi una sola volta ed entro due anni dalla ricollocazione, in favore di un posto di posizione funzionale corrisponde a quella in atto che si rende disponibile entro tale periodo in unità operative di corrispondenti specialità di una delle UU.SS.LL. comprese nel territorio del comune di Firenze. L'assegnazione è disposta dalla giunta regionale che, nel caso di più richiedenti, forma apposita graduatoria secondo i criteri di cui ai precedenti comma.

Art. 4.

Criteri e procedure per la ricollocazione del personale non medico

Il personale non medico delle unità operative individuate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 ha diritto di essere assegnato all'USL di destinazione delle stesse unità operative.

Nel caso in cui si verifichino opzioni inferiori alle esigenze d'organico dell'unità operativa da trasferire in conformità di quanto al precedente comma, i comitati di gestione delle UU.SS.LL. 10/A, 10/D, 10/E, su richiesta della giunta regionale, ai fini di promuovere le ricollocazioni residue, possono ricorrere ad apposite graduatorie da formularsi separatamente per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) dell'art. 2 emettendo a tale fine apposito avviso pubblico riservato al personale non medico in servizio di ruolo nelle UU.SS.LL. interessate. La graduatoria sarà formulata sulla base dell'anzianità di servizio degli operatori, nella qualifica al momento rivestita. In caso di parità, precede il dipendente residente nel territorio della USL di ricollocazione. I posti resisi vacanti a seguito della integrazione dell'unità operativa in trasferimento, saranno ricoperti dal personale che non ha espresso l'opzione di cui al primo comma.

Al fine di garantire la gestione ordinata dei servizi, la ricollocazione del personale non medico addetto alle sale operatorie dell'unità operativa trasferita formerà oggetto di una intesa fra la giunta regionale e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, fermo restando il ricorso alle graduatorie di cui al precedente comma in caso di mancato accordo.

Il personale di cui al presente articolo che intenda rientrare nell'USL di provenienza può presentare domanda entro due anni dalla data della nuova collocazione. L'accoglimento è condizionato alla possibilità di sostituzione da parte dell'USL di provenienza con corrispondenti unità di personale di pari qualifica che a loro volta abbiano avanzato richiesta di ricollocazione. Le assegnazioni sono disposte dalla giunta regionale che, nel caso di più aventi diritto, forma apposita graduatoria secondo l'ordine di anzianità nella qualifica.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

La giunta regionale approva le graduatorie di cui ai precedenti articoli 3 e 4 proposte da commissioni costituite da un funzionario amministrativo del ruolo unico della Regione, con funzioni di presidente, e dai coordinatori amministrativo e sanitario, come componenti, per le UU.SS.LL. 10/A, 10/D e 10/E, oltre ad un funzionario amministrativo del ruolo regionale sanitario con funzioni di segretario.

Per gli adempimenti istruttori previsti dalla presente legge, la giunta regionale può avvalersi degli uffici del comune di Firenze e degli uffici delle unità sanitarie locali interessate.

Art. 6.

Regolamentazione delle attività di analisi chimico-cliniche nell'area fiorentina

Ai fini del potenziamento dell'attività di analisi chimico-cliniche dell'USL 10/A, viene ricollocato a domanda, con i criteri di cui al precedente art. 3, il seguente personale dell'USL 10/D:

primario medico di laboratorio	1
aiuto medico di laboratorio	1
assistente medico di laboratorio	1
assistente chimico	1
tecnico di laboratorio	10
ausiliario	2

Art. 7.

Norme finali di riordino per l'area fiorentina

Le attività di cardiologia e di unità coronarica della USL 10/A sono espletate, fino a nuove diverse determinazioni, dal personale dipendente dall'USL 10/D. Ai conseguenti adempimenti, volti a far fronte alle esigenze delle predette attività registrabili in sei posti letto comprensivi di unità di terapia intensiva coronarica, verrà provveduto con deliberazione della giunta regionale.

I comitati di gestione dell'USL 10/C e della USL 10/G, entro 15 giorni dall'emanazione dei decreti di cui al secondo comma dell'art. 2, fissano la data della totale disattivazione come presidi ospedalieri degli stabilimenti ex S. Giovanni Di Dio ed ex Aloigi Luzzi. A partire da tale data non sono più consentiti ricoveri sanitari in detti stabilimenti.

Il personale medico, dipendente dall'USL n. 10/A, addetto all'attività di dermatologia espletata in regime di convenzione dall'università degli studi di Firenze, può a domanda, con provvedimento da adottarsi dalla giunta regionale, essere trasferito all'USL n. 10/H.

Art. 8.

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario regionale, su richiesta dell'assemblea intercomunale delle UU.SS.LL. dell'area fiorentina, in relazione ad esigenze di maggiore efficienza operativa e di razionalizzazione della spesa, la Regione può autorizzare, in deroga alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, moduli organizzativi integrati che affidino ad una o più UU.SS.LL. la gestione di attività di interesse comune a tutta l'area, definendo contestualmente le conseguenti variazioni delle piante organiche delle singole UU.SS.LL.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 marzo 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 febbraio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1982.

(3192)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100822040)